DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1986

relativa al programma di orientamento della flotta da pesca presentato per il 1986 dal Portogallo in conformità del regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(86/351/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquacoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3733/85 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il 7 gennaio 1986 il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione un programma ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2908/83, qui di seguito denominato « il programma »; che il 18 e il 27 febbraio 1986 lo stesso governo ha comunicato le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che il periodo di realizzazione del programma è conforme al disposto dell'articolo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che il programma contiene i dati menzionati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2908/83;

considerando che la flotta da pesca portoghese è costituita in prevalenza da unità artigianali e conta un numero limitato di grandi navi per la pesca oceanica, operanti soprattutto nelle acque dei paesi terzi; che le sue unità si trovano in condizioni di notevole vetustà, specialmente per quanto riguada l'età di costruzione degli scafi;

considerando che questo programma a breve termine prevede di stabilizzare l'attuale capacità globale della flotta per il continente, di sviluppare moderatamente il potenziale della flotta nella Azzorre e a Madera, di rinnovare la flotta e di ridistribuire lo sforzo di pesca verso acque profonde e meno sfruttate;

considerando che questo programma globale deve essere accompagnato dal ritiro di pescherecci, soprattutto sul continente, e che la sua attuazione implica soltanto un incremento molto ridotto della stazza complessiva della flotta; che esso favorisce inoltre l'ammodernamento e la diversificazione dei metodi di pesca;

considerando che, tenuto conto delle possibilità di produzione, delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, del fabbisogno dei prodotti in causa e degli orientamenti della politica comune della pesca, il programma può costituire il quadro adeguato per la presentazione nel 1986 di progetti atti a beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di orientamento della flotta da pesca applicabile fino al 31 dicembre 1986, trasmesso dal governo portoghese alla Commissione il 7 gennaio 1986, completato da ultimo il 18 e il 27 febbraio 1986, i cui elementi essenziali sono riportati nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni contemplate nell'allegato II.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

[1] GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA D'ORIENTAMENTO PER IL SETTORE DELLA FLOTTA PESCHERECCIA ELABORATO DAL GOVERNO PORTOGHESE NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2908/83

1. **Oggetto del programma**

Ristrutturare la flotta peschereccia sostituendo unità obsolete e ammodernando unità in servizio.

2. **Delimitazione geografica del programma**

Territorio continentale del paese e isole Azzorre e Madera.

3. **Durata del programma**

Il programma concernene unicamente il 1986.

4. **Obiettivi del programma**

Il programma mira a :

— stabilizzare a breve termine la capacità complessiva attuale della flotta per quanto riguarda il continente e sviluppare la capacità della flotta nelle Azzorre e a Madera ;

— rinnovare la flotta, tenuto conto dell'età media molto avanzata delle unità ;

— ridistribuire verso acque profonde e meno sfruttate lo sforzo di pesca esercitato nella zona costiera e negli estuari ;

— ammodernare e diversificare la flotta mediante l'introduzione di nuove tecniche e di nuovi metodi di pesca.

5. **Mezzi proposti per conseguire tali obiettivi**

5.1. *Per la costruzione di pescherecci*

— stabilizzazione entro il 31 dicembre 1986 della capacità della flotta peschereccia del continente al livello constatato il 31 dicembre 1984, ossia a 181 000 t di stazza lorda (tsl) ; incremento molto lieve della stazza globale dei pescherecci di oltre 25 tsl, che passerebbe da 173 000 a 176 000 tsl e da 948 a 985 unità [1] ; sviluppo della flotta peschereccia nelle Azzorre e a Madera (da 3 000 a 4 645 tsl) ;

— adattamento della capacità attuale della flotta d'altura nelle acque dei paesi terzi e della capacità di pesca della flotta costiera ; riorientamento della flotta verso nuove zone e nuove risorse di pesca ;

— controllo delle unità entrate in servizio, che dovranno essere compensate dal ritiro di unità aventi una stazza lorda globale uguale alla stazza delle nuove unità costruite ;

— applicazione di un sistema di fermo temporaneo o definitivo di pescherecci conforme alla direttiva 83/515/CEE [2] ;

— fissazione di criteri di priorità per la selezione dei progetti che possono beneficiare di aiuti pubblici.

5.2. *Per l'ammodernamento dei pescherecci*

Ammodernamento in via prioritaria delle navi di età compresa tra 10 e 20 anni inteso ad aumentarne il rendimento tecnico ed economico e a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo. Per i progetti concernenti esclusivamente la sostituzione del motore è vietato aumentarne la potenza.

6. **Previsioni per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 4**

6.1. *Per la costruzione di pescherecci di stazza lorda superiore a 25 t*

	1986
Entrata in servizio	7 871 TSL
Ritiro dal servizio	4 635 TSL

(1) Valori indicati nel programma che potranno essere rettificati dopo la revisione del sistema statistico nazionale e per i quali si fa astrazione da eventuali ritiri nel quadro dell'applicazione della direttiva 83/515/CEE del Consiglio (GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15).

(2) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2908/83, precisa che i progetti relativi alla costruzione di pescherecci destinati alla sostituzione di unità che hanno fruito di aiuti alla riduzione definitiva delle capacità nell'ambito della direttiva 83/515/CEE sono irricevibili.

6.2. *Per l'ammodernamento dei pescherecci (unità):*

	1986
Pescherecci da ammodernare	70

7. **Investimenti previsti (in milioni di ECU)**

	1986
Per le nuove costruzioni	50,8
Per gli ammodernamenti	4,6
Totale	55,4

L'aiuto nazionale previsto dal governo portoghese per la costruzione e l'ammodernamento dei pescherecci nel corso del 1986 ammonta a circa 5,6 milioni di ECU.

I dati finanziari citati nonché la ripartizione tra le diverse misure hanno carattere indicativo.

8. **Quadro delle priorità**

A. *Costruzione/acquisto di nuovi pescherecci*

(lpp da 9 a 33 m)

a) per la pesca del tonno e di altri migratori;

b) per la pesca costiera e con reti da posta, in sostituzione di battelli dello stesso tipo di pesca (un nuovo peschereccio non può superare 22 m (lpp), 500 cv e 150 tsl);

c) per gli altri tipi di pesca, in sostituzione di altre unità (condizione facoltativa in caso di lavori di costruzione già iniziati o già autorizzati):

— se viene ritirato almeno il 50 % delle tsl e dei cv del peschereccio da costruire,

— se viene ritirato almeno il 100 % delle tsl e dei cv del peschereccio da costruire.

Aiuti supplementari per la costruzione di pescherecci a sciabica, con innovazioni importanti per quanto riguarda la conservazione e lo stivaggio del pesce, l'ammodernamento delle operazioni a bordo, la riduzione degli equipaggi e lo scarico del pesce.

Nel caso di introduzione della pesca con palangri meccanizzata, il contributo è pari al 50 % del costo dell'attrezzo.

B. *Ammodernemento o riconversione dei pescherecci in attività*

con lpp da 9 a 33 m, allo scopo di razionalizzare le operazioni di pesca, consentire una migliore conservazione delle catture o economizzare l'energia; la spesa per ogni progetto deve essere almeno di 20 000 ECU (o 10 000 ECU per i pescherecci con lpp da 9 a 12 m).

Priorità per i pescherecci di età compresa tra 10 e 20 anni

— per le unità adibite alla pesca del tonno e di altri migratori;

— per la riconversione di pescherecci a sciabica, con innovazioni importanti per quanto concerne la conservazione e lo stivaggio del pesce, l'ammodernamento delle operazioni a bordo, la riduzione degli equipaggi e lo scarico del pesce;

— per migliorare la conservazione del pesce a bordo e/o economizzare l'energia;

— per l'acquisto di palangri da fondo;

— per altri tipi di ammodernamento.

C. *Progetti che possono beneficiare di aiuti nazionali.*

a) Costruzione/acquisto di nuovi pescherecci in sostituzione di altre unità.

b) Ammodernamento/riconversione di pescherecci in attività.

Priorità ai pescherecci di età compresa tra 10 e 20 anni.

ALLEGATO II

CONSIDERAZIONI FINALI

1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo portoghese, che si configura come il quadro degli interventi finanziari comunitari o nazionali nel 1986, rappresenta un primo tentativo di ristrutturazione a breve termine della flotta a di adeguamento alla politica comune della pesca, con l'obiettivo di garantire condizioni economiche soddisfacenti per il settore tenendo conto delle possibilità di cattura. Parallelamente alla realizzazione del programma si dovrà tuttavia procedere ad un esame permanente dello sviluppo delle iniziative attinenti sia alla costruzione di nuovi pescherecci sia all'ammodernamento della flotta esistente, onde controllare la capacità complessiva tenendo conto della situazione delle risorse. La Commissione auspica quindi che le autorità portoghesi introducano un sistema permanente di gestione delle capacità di cattura connesso con la gestione delle risorse di pesca.

2. La Commissione approva l'intenzione delle autorità portoghesi di adeguare la capacità della flotta dedita alla pesca costiera verso tipi di pesca più selettivi e di ridurre quella di pescherecci d'altura che oparano nelle acque dei paesi terzi, viste le difficoltà di garantire il mantenimento delle possibilità di pesca in tali acque.

   Per quanto concerne la pesca nella acque comunitarie, la Commissione condivide l'idea di riconvertire una parte della flotta destinandola alla pesca di nuove specie presenti in acque più profonde e meno sfruttate, a condizione che non ne derivi un aumento del potenziale di pesca. Essa è pure favorevole all'idea di intraprendere uno sforzo particolare per il riassetto della flotta peschereccia nelle Azzorre e a Madera, tenendo conto delle risorse disponibili nelle acque circostanti.

   La Commissione auspica che il rinnovo della flotta — realizzato con l'introduzione di tecniche di pesca moderne e più selettive e con il miglioramento dei sistemi di conservazione a bordo, nonché il ritiro dal servizio dei pescherecci troppo vecchi e obsoleti — avvenga sotto il severo controllo delle autorità portoghesi in modo che sia evitata un'indebita espansione del potenziale di pesca.

3. La Commissione auspica altresì che possa entrare rapidamente in vigore il regime di ritiri di pescherecci dall'attività ai sensi della direttiva 83/515/CEE ; solo in tal modo infatti sarà possibile raggiungere l'obiettivo globale del programma.

4. La Commissione prende atto dei criteri scelti dalle autorità portoghesi per la selezione dei progetti che possono fruire di aiuti pubblici. Essa considera tuttavia che detti criteri dovranno essere adeguati in funzione dell'evoluzione che registrerà la situazione della flotta e segnatamente il volume dei ritiri dall'attività. Inoltre, tenuto conto della situazione esistente in materia di accordi di pesca tra la Commissione e i paesi terzi interessati, essa precisa che in futuro la situazione dovrà essere riesaminata alla luce dell'esperienza acquisita.

5. Per quanto riguarda la pesca del tonno in genere, la Commissione richiama l'attenzione delle autorità portoghesi sull'evoluzione recente della situazione del mercato di tale prodotto. Essa sta esaminando attualmente le prospettive di questo mercato. In attesa dei risultati di questo esame, la Commissione raccomanda alle autorità portoghesi di autorizzare con la massima prudenza gli investimenti nel settore della flotta adibita alla pesca del tonno e, in conseguenza, di ridurre provvisoriamente il volume del sostegno finanziario previsto attualmente per tale flotta.

6. La Commissione rammenta che le previsioni concernenti gli investimenti, contenute nel presente programma, non condizionano eventuali contributi finanziari comunitari e che la presente decisione non pregiudica l'evoluzione degli aspetti strutturali della politica comune della pesca dopo il 1986.

7. La Commissione ritiene infine che le previsioni contenute nel programma e la loro realizzazione pratica dovranno essere analizzate in modo più approfondito, tenendo presenti in particolare gli studi attualmente in corso sulla valutazione delle riserve e la dinamica della situazione strutturale ed economica delle imprese di pesca portoghesi.